



IL VICE DIRETTORE GENERALE

Prot. n. 1418/11 MB/gdpc

Roma, 14 gennaio 2011

Ai Presidenti e Direttori delle  
Confesercenti Provinciali e Regionali

Oggetto **Convenzione Confesercenti – SCF Musica d'ambiente**

Lo scorso 10 febbraio la Confesercenti ha sottoscritto con SCF – Consorzio Fonografici la **“Convenzione per la diffusione in pubblico di fonogrammi in pubblici esercizi, esercizi commerciali, esercizi artigiani aperti al pubblico e strutture ricettivo-alberghiere”**, così chiudendo, a beneficio dei propri associati, la lunga *querelle* sui diritti connessi che, negli ultimi anni, aveva visto contrapposti la Confederazione ed il Consorzio dei produttori discografici circa la debenza o meno dei diritti medesimi da parte degli utilizzatori quando non vi sia scopo di lucro, specie nei casi in cui trattasi di musica d'ambiente diffusa attraverso l'uso di radio e TV.

La stipula della Convenzione, per importi veramente convenienti e con una sostanziale sanatoria “a titolo ricognitorio” del pregresso, è motivata da eventi ricollegabili alla giurisprudenza di merito ed all'interpretazione che delle norme in questione danno univocamente le istituzioni e la dottrina.

Come è noto, infatti, il 24 novembre 2009 il Ministro per i beni culturali ha risposto ad un'interrogazione parlamentare sulla vicenda SCF, richiamando un precedente parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore (dell'11 novembre 2008) e sostenendo che, in merito al «se» i diritti connessi debbano essere corrisposti anche nel caso in cui nei locali pubblici siano utilizzati esclusivamente apparecchi radio e TV, un'autorevole dottrina aderisce alla tesi secondo cui l'esercizio commerciale che diffonde nei propri locali emissioni radiofoniche o televisive effettua un nuovo atto di comunicazione al pubblico; tale atto di comunicazione al pubblico configura, secondo tale orientamento, un ulteriore utilizzo del fonogramma per radiodiffusione e determina l'esercizio di una facoltà insita nel diritto connesso del produttore fonografico.

Il 28 gennaio 2010, poi, il Tribunale di Milano è intervenuto in materia, condannando un barista che non aveva assolto il pagamento del diritto connesso, sulla base della considerazione che già la Corte di Giustizia CE (sent. 7.12.2006, causa C-306/05) aveva precisato che “anche la semplice installazione di apparecchi radiotelevisivi è in grado di rendere tecnicamente possibile l’accesso del pubblico alle opere radiodiffuse e che gli autori di tali opere hanno diritto ad un adeguato compenso per l’utilizzo delle opere in occasione della comunicazione al pubblico”. Inoltre, ad avviso del Tribunale, “la diffusione di musica al pubblico all’interno di un esercizio commerciale rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione dell’art. 73 della legge sul diritto d’autore, poiché il lucro sussiste anche qualora la musica venga inserita in un’attività che complessivamente è qualificata dallo scopo di lucro, come accade appunto per un esercizio bar” (...) “Il caso di specie, in quanto costituito dalla diffusione in un esercizio pubblico, evidentemente effettuata per intrattenere la clientela e quindi attrarre la stessa, proponendo un beneficio aggiuntivo nell’ambito dell’esercizio bar, riveste sicuramente una valenza economica e quindi di lucro per la società che gestisce detto esercizio”.

Il 29 luglio 2010, infine, Confesercenti ha stipulato con SCF una Convenzione per la regolazione dei diritti connessi (mai disconosciuti nel caso di specie) relativi alla diffusione in pubblico di fonogrammi, a scopo di lucro, in discoteche, sale da ballo e locali serali, in base alla quale, con il pagamento del compenso forfetario indicato in apposita tariffa annessa, gli esercenti associati a Confesercenti, in quanto soggetti responsabili dell’utilizzazione all’interno dei propri locali dei fonogrammi, adempiono integralmente gli obblighi imposti dall’art. 73 L.d.A. Trattasi di una Convenzione che per Confesercenti costituiva un “atto dovuto”, altrimenti, in mancanza delle riduzioni di tariffa ottenute, mettendosi gli associati nella condizione di dover pagare importi più alti di quelli corrisposti dagli associati di altre Organizzazioni ovvero di dover subire una sicura sconfitta in giudizio.

Considerato che, con riferimento ai diritti connessi per la diffusione di musica d’ambiente in alberghi, pubblici esercizi e negozi, sono numerosissimi gli associati che fino a pochi giorni fa continuavano a ricevere richieste di pagamento da parte di SCF, di studi legali e/o di società di recupero crediti da essa incaricati e che, specialmente nel caso degli albergatori, il diritto connesso richiesto, relativo per la maggior parte dei casi a più annualità pregresse, cominciava ad avere un certo peso, se si considera anche l’aggiunta di interessi e spese, la Confesercenti, dopo aver posto all’attenzione delle Federazioni interessate e degli Organi direttivi confederali la questione se accedere o meno alla stipula della predetta Convenzione, tenuto conto di tutto quanto premesso, acquisito l’assenso dei predetti Federazioni ed Organi, ha deciso infine di siglare l’accordo.

Trattasi, fra l’altro, di una decisione condivisa, a quanto si conosce, anche dalle Confederazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello nazionale e che segue, a distanza di anni, l’analoga decisione presa da Confcommercio prima e da FIPE poi.


**La stipula della Convenzione mette gli associati Confesercenti appartenenti alle categorie dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali ed artigiani nella condizione di assolvere il diritto per il 2011 versando compensi notevolmente più bassi di quelli pretesi da SCF fino a tutto il 2010, nonché di sanare tutte le annualità pregresse (dal 2007 in poi) versando il 50% della tariffa richiesta per il 2010, senza l'aggiunta di interessi o altre somme richieste a vario titolo.**

**Ai titolari di strutture ricettive si consente di beneficiare della stessa scontistica di cui godono i colleghi associati alle omologhe Organizzazioni appartenenti ad altre Confederazioni da tempo stipulanti accordi con SCF, con la differenza che gli associati Asshotel – Confesercenti potranno beneficiare della sanatoria per il pregresso versando il solo importo dovuto per il 2010 (decurtato del 30% in caso di attività stagionale), cui si applicherà lo sconto del 15% dovuto agli associati.**

I risultati ottenuti da Confesercenti con la lotta sindacale condotta nel corso degli ultimi anni hanno consentito anche a chi non sia legato a nessuna Organizzazione di poter vedere notevolmente abbattute le tariffe (ad esclusione, ovviamente, dell'applicazione delle riduzioni spettanti esclusivamente agli associati). Ed anche le Convenzioni sottoscritte dalle Organizzazioni già stipulanti accordi con SCF saranno "rivedute e corrette" *in melius* grazie ai risultati ottenuti da Confesercenti, salvo naturalmente che per il pagamento del pregresso, dal momento che la stipula delle Convenzioni da parte di tali Organizzazioni ha da tempo consentito ad SCF di incassare i diritti connessi dagli associati delle predette Associazioni, laddove gli associati Confesercenti avranno il beneficio di pagare solo dall'anno in corso e di sanare il passato con il pagamento di una sola annualità decurtata delle percentuali di sconto ottenute e meglio precisate nel seguito.

Cordiali saluti,

Mauro Bussoni



## I CONTENUTI DELLA CONVENZIONE

### OGGETTO

- La Convenzione riguarda la diffusione di musica d'ambiente, ossia "musica di sottofondo, non in primo piano e non ricollegabile in alcun modo all'attività propria dell'Esercizio", presso pubblici esercizi, esercizi commerciali, esercizi artigiani aperti al pubblico, acconciatori, strutture ricettivo-alberghiere.
- A fronte del pagamento degli specifici compensi previsti dalle tabelle allegata alla Convenzione, SCF concede agli Esercenti che aderiranno:
  - a) il diritto di utilizzare Fonogrammi e Videoclip mediante la pubblica diffusione gratuita degli stessi sotto forma di Musica d'Ambiente, attraverso qualsiasi apparecchio che diffonda musica contenuta in Fonogrammi, quale in via esemplificativa: apparecchi radio, apparecchi TV, apparecchi cd. "compatti", lettori CD, mp3 players, Personal Computer e simili, nonché mediante la diffusione di palinsesti musicali predisposti *ad hoc*;
  - b) il diritto di riprodurre ("diritto di copia") i Fonogrammi esclusivamente allo scopo di farne pubblica diffusione nei limiti e per le finalità di cui alla lettera a).

### CRITERI DI CALCOLO DEI COMPENSI

#### Pubblici Esercizi

I pubblici esercizi vengono suddivisi nelle fasce tariffarie di cui all'Allegata **Tabella n. 1**, a ciascuna delle quali viene applicata la relativa Tariffa di Riferimento. Le superfici prese a riferimento per la individuazione della fascia tariffaria (superficie di somministrazione) sono quelle risultanti dalle autorizzazioni comunali rilasciate all'Esercente ovvero quelle dichiarate dall'Esercente nella dichiarazione di inizio attività (DIA) o nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), più le eventuali estensioni permanenti o stagionali (ad esempio: *dehors*).

Subordinatamente all'accettazione da parte di SIAE del mandato di SCF per la riscossione dei compensi per Musica d'Ambiente ed a condizione che gli Esercenti provvedano al pagamento del Compenso entro la data di scadenza del 28 Febbraio di ciascun anno solare (31 maggio per il 2011), il Compenso sarà determinato tenuto conto delle specifiche modalità di fruizione del Repertorio previste dall'apposita Tabella e sarà versato alla SIAE con addebito dei relativi diritti amministrativi di procedura.

Verranno in seguito comunicate le modalità di pagamento stabilite dalla SIAE.

#### Esercizi Commerciali – Esercizi artigiani aperti al pubblico (esclusi acconciatori)

Gli Esercizi Commerciali ed artigiani vengono suddivisi nelle fasce tariffarie di cui all'Allegata **Tabella n. 2**. Le superfici prese a riferimento per la individuazione della fascia tariffaria sono quelle risultanti dalle autorizzazioni comunali rilasciate all'Esercente, ovvero

quelle dichiarate dall'Esercente nella DIA o nella SCIA, oltre le eventuali estensioni permanenti o stagionali, facendo riferimento (laddove non precisato) ai soli spazi o porzioni di essi ai quali il pubblico abbia accesso.

A condizione che gli Esercenti provvedano al pagamento entro la data del 28 febbraio di ciascun anno solare (31 maggio per il 2011), il Compenso dovuto dagli Esercenti che gestiscono Esercizi Commerciali ed Esercizi artigiani aperti al pubblico con superficie fino a 200 mq viene calcolato tenuto conto delle specifiche modalità di fruizione del Repertorio, così come precisato nella richiamata Tabella.

Le modalità di pagamento, in questo caso, saranno concordate con SCF.

### **Acconciatori**

Gli Esercizi gestiti da Acconciatori (esercenti la sola attività di acconciatura capelli per donna e uomo ed estetica) vengono suddivisi nelle fasce tariffarie di cui all'Allegata **Tabella n. 3**. Le superfici prese a riferimento per la individuazione della fascia tariffaria sono quelle risultanti dalle autorizzazioni comunali rilasciate all'Esercente ovvero quelle dichiarate dall'Esercente nella DIA o nella SCIA, oltre le eventuali estensioni permanenti o stagionali.

Subordinatamente all'accettazione da parte di SIAE del mandato di SCF per la riscossione dei compensi per Musica d'Ambiente, ed a condizione che gli Esercenti provvedano al pagamento del Compenso entro la data di scadenza del 28 Febbraio di ciascun anno solare (31 maggio per il 2011), il Compenso sarà determinato tenuto conto delle specifiche modalità di fruizione del Repertorio e sarà versato alla SIAE con addebito dei relativi diritti amministrativi di procedura.

In considerazione delle specificità dei servizi di acconciatura capelli per donna e uomo, agli Acconciatori che gestiscono esercizi con superficie non superiore ai 100 mq. ed a condizione che i servizi di acconciatura costituiscano l'attività principale, verranno applicate le specifiche condizioni di cui alla Tabella all. 3.

Verranno in seguito comunicate le modalità di pagamento stabilite dalla SIAE.

### **Strutture ricettivo-alberghiere**

Ai fini della determinazione del compenso, le Strutture ricettivo-alberghiere vengono suddivise nelle fasce tariffarie di cui all'Allegata **Tabella n. 4**, a ciascuna delle quali viene applicata la relativa Tariffa di Riferimento. Le fasce tariffarie vengono determinate in base del numero delle stanze di cui sono dotate le strutture ricettivo-alberghiere e la classificazione ad esse assegnate dalle autorizzazioni regionali e/o comunali rilasciate.

Le modalità di pagamento, come per gli esercizi commerciali e gli esercizi artigiani (esclusi acconciatori – estetisti), saranno concordate con SCF.

### **Compensi per attività stagionale**

Gli Esercenti che gestiscono Esercizi aperti solo per parte dell'anno (imprese ad attività stagionale) possono richiedere l'applicazione di un compenso ridotto nelle misure che seguono:

#### **a) Pubblici Esercizi - Acconciatori:**

- Esercizi aperti fino a sei mesi per anno solare: 60% della Tariffa di Riferimento
- Esercizi aperti fino a tre mesi per anno solare: 40% della Tariffa di Riferimento

**b) Strutture ricettivo-alberghiere, Esercizi Commerciali, Esercizi artigiani aperti al pubblico:**

- Esercizi aperti fino a otto mesi per anno solare: 70% della Tariffa di Riferimento.

**Manleva**

SCF s'impegna a manlevare gli Esercenti che effettueranno regolarmente i pagamenti nella misura e con le modalità di cui alla Convenzione da eventuali pretese avanzate da terzi in relazione ai diritti riconosciuti con il pagamento dei compensi dianzi stabiliti ed al periodo temporale per il quale i pagamenti stessi verranno effettuati.

**DIRITTO DI COPIA**

Qualora un Esercente intenda ottenere la concessione in licenza del diritto di riproduzione, dovrà corrispondere a SCF un ulteriore compenso determinato in misura pari al 50% dei compensi. Laddove il compenso è determinato in base al tipo di apparecchio utilizzato, verrà preso come riferimento il compenso ad esso relativo, con esclusione di qualsiasi maggiorazione eventualmente dovuta per diffusori aggiuntivi, monitor e/o maxischermi.

**RIDUZIONI**

**In ragione della collaborazione prestata da Confesercenti per la corretta applicazione della Convenzione e per effetto dell'ampia rappresentatività della categoria garantita dalla Confederazione, gli Esercenti Associati beneficeranno delle seguenti riduzioni:**

**Esercenti Pubblici Esercizi**

- a) **riduzione del 15% dei compensi dovuti in base alla metratura, al tipo di apparecchio utilizzato e del carattere permanente o stagionale dell'attività svolta;**
- b) riduzione del 20%, in luogo del 15%, laddove gli Esercenti Associati abbiano corrisposto complessivamente, nell'anno solare precedente, un importo superiore a 100.000 euro ma inferiore a 200.000 euro; del 25%, laddove gli Esercenti Associati abbiano corrisposto complessivamente, nell'anno solare precedente, un importo superiore a 200.000 euro ma inferiore a 300.000 euro; del 30%, laddove gli Esercenti Associati abbiano corrisposto complessivamente, nell'anno solare precedente, un importo superiore a 300.000 euro.

**Per il primo anno di applicazione della Convenzione la riduzione viene riconosciuta nella misura del 20%.**

**Esercizi Commerciali ed Esercizi Artigiani aperti al pubblico**

- a) **riduzione del 15% dei compensi dovuti in base alla metratura, al tipo di apparecchio utilizzato e del carattere permanente o stagionale dell'attività svolta;**
- b) riduzione del 20%, in luogo del 15%, laddove gli Esercenti Associati abbiano corrisposto complessivamente, nell'anno solare precedente, un importo superiore a 100.000 euro ma inferiore a 200.000 euro; del 25%, laddove gli Esercenti Associati abbiano corrisposto complessivamente, nell'anno solare precedente, un importo superiore a 200.000 euro ma inferiore a 300.000 euro; del 30%, laddove gli Esercenti Associati abbiano corrisposto complessivamente, nell'anno solare precedente, un importo superiore a 300.000 euro.

**Per il primo anno di applicazione della Convenzione la riduzione viene riconosciuta nella misura del 20%.**

#### **Acconciatori**

- a) **riduzione del 15% dei compensi dovuti in base alla metratura, al tipo di apparecchio utilizzato e del carattere permanente o stagionale dell'attività svolta;**
- b) riduzione del 20%, in luogo del 15%, laddove gli Esercenti Associati abbiano corrisposto complessivamente, nell'anno solare precedente, un importo superiore a 100.000 euro ma inferiore a 200.000 euro; del 25%, laddove gli Esercenti Associati abbiano corrisposto complessivamente, nell'anno solare precedente, un importo superiore a 200.000 euro ma inferiore a 300.000 euro; del 30%, laddove gli Esercenti Associati abbiano corrisposto complessivamente, nell'anno solare precedente, un importo superiore a 300.000 euro.

**Per il primo anno di applicazione della Convenzione la riduzione viene riconosciuta nella misura del 20%.**

#### **Strutture ricettivo- alberghiere**

**Riduzione del 15% dei compensi dovuti** in base alla classificazione ed al numero di stanze.

#### **MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI e TERMINI DI PAGAMENTO**

Con esclusione dei settori di attività per i quali la riscossione del Compenso viene affidata a SIAE, che saranno oggetto di specifica comunicazione da parte di SCF e di Confesercenti anche tramite pubblicazione sui rispettivi siti internet, gli Esercenti corrisponderanno a SCF i compensi previsti a mezzo di versamento sul conto corrente postale ovvero sul conto corrente bancario intestati a SCF, che saranno pubblicamente comunicati nella *homepage* del sito web di SCF ([www.scfitalia.it](http://www.scfitalia.it)). Il pagamento potrà altresì essere effettuato utilizzando le procedure di pagamento *on-line* disponibili attraverso il sito web di SCF ([www.scfitalia.it](http://www.scfitalia.it)).

Procedure alternative di assolvimento del pagamento potranno essere concordate successivamente tra SCF e Confesercenti, con specifico riferimento a quei settori per i quali SCF provvederà direttamente alla riscossione dei compensi.

**Il pagamento dei compensi dovrà avvenire entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno ovvero entro 30 giorni dall'apertura del nuovo Esercizio. I termini indicati si applicano anche alle attività stagionali. Limitatamente ai compensi dovuti fino all'anno solare 2011, il termine dianzi stabilito viene prorogato al 31 maggio 2011.**

**Resta inteso che, decorsa inutilmente la data di scadenza del pagamento, il compenso dovuto verrà comunque determinato sulla sola base della Tariffa di Riferimento, ed all'Esercente inadempiente, al quale non saranno riconosciute le riduzioni spettanti, verranno altresì applicati gli interessi moratori.**

## **DURATA DELLA CONVENZIONE**

La Convenzione prende effetto dal 1° gennaio 2011 e terminerà il 31 dicembre 2013. Successivamente a tale data, essa s'intenderà tacitamente rinnovata per ulteriori periodi di due anni, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi almeno sei mesi prima del termine originario o di ciascun periodo di proroga biennale.

## **DISCIPLINA ANTECEDENTE IL 1° GENNAIO 2011**

**SCF riterrà soddisfatta in via transattiva per il periodo antecedente il 1° gennaio 2011 ogni propria pretesa nei confronti di quegli Esercenti Associati che provvedano al regolare pagamento dei compensi dovuti per l'anno 2011 entro i termini previsti, e rinuncerà pertanto ad ogni eventuale richiesta a tale titolo nei confronti dei medesimi.**

In considerazione del rilevante impegno assunto da Confesercenti al fine di realizzare la più tempestiva ed estesa implementazione della Convenzione, resta espressamente convenuto che **gli Esercenti Associati nei confronti dei quali SCF abbia prima d'oggi avanzato contestazioni e/o emesso fatture (con specifico riguardo a quelle relative agli anni dal 2007 al 2010), sono ammessi alla regolarizzazione di quanto da essi dovuto per le utilizzazioni pregresse con il pagamento, entro il termine massimo del 31 maggio 2011, in aggiunta al Compenso relativo all'anno 2011, di un compenso omnicomprensivo così determinato:**

- a) **Strutture ricettivo-alberghiere: compenso pari alla tariffa 2010 (VEDI TABELLE ANNESSE).** Nel caso di strutture ad attività stagionale, il compenso verrà ridotto del 30%. Gli Esercenti Associati beneficeranno inoltre della riduzione del 15% spettante agli Esercenti Associati.
- b) **Pubblici esercizi – Esercizi commerciali – Esercizi artigiani aperti al pubblico: compenso pari al 50% della tariffa dovuta per l'anno 2010 (VEDI TABELLE ANNESSE);**
- c) **Parrucchieri – Barbieri – Estetisti: compenso pari a € 25,00 più IVA.**

A cognizione dell'avvenuto pagamento dei compensi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, SCF provvederà ad emettere i conseguenti documenti fiscali rettificativi e rinuncerà ad ogni ulteriore richiesta a tale titolo nei confronti dei medesimi.

**Con riguardo a quegli Esercenti Associati nei confronti dei quali SCF abbia prima d'oggi promosso azioni in giudizio, qualora gli stessi provvedano al regolare pagamento dei compensi dovuti per l'anno 2011 entro i termini, SCF rinuncerà ad ogni ulteriore pretesa nei loro confronti per il periodo antecedente a condizione che tali Esercenti dichiarino altresì a SCF – entro il termine massimo del 31 maggio 2011 - la propria volontà di rinunciare alla lite, con spese legali reciprocamente compensate.**

**Nota bene:**

**Gli allegati (1-4) riportanti i compensi per il 2011, al netto dell'IVA ed ai quali sono ancora da applicare le riduzioni spettanti agli associati Confesercenti, sono contenuti nel documento in formato PDF allegato a parte.**

**DIRITTI DISCOGRAFICI – ANNO 2010**  
**PUBBLICI ESERCIZI**  
**DIFFUSIONE DI MUSICA D'AMBIENTE**  
(TARIFE INCLUSIVE DI COSTI AMMINISTRATIVI E IVA)

**TARIFE SUPERATE DA QUELLE PREVISTE DALLA CONVENZIONE  
CONFESERCENTI-SCF PER IL 2011**

**A.1. TARIFE DI RIFERIMENTO - 2010**

MQ	diffusione	diffusione e duplicazione
0-150	€ 72,96	€ 108,96
151-300	€ 144,96	€ 216,96
301-500	€ 264,96	€ 396,96
501-1000	€ 396,96	€ 594,96
ogni ulteriori 500 mq	€ 360,96	€ 540,96

**A.2. TARIFE DI RIFERIMENTO PER UTILIZZO DI RADIO E/O TV IN  
STORE O PALINSESTI MUSICALI AUTOPRODOTTI- 2010**

MQ	diffusione	diffusione e duplicazione
0-150	€ 94,56	€ 141,36
151-300	€ 188,16	€ 281,76
301-500	€ 344,16	€ 515,76
501-1000	€ 515,76	€ 773,16
ogni ulteriori 500 mq	€ 468,96	€ 702,96

---

**DIRITTI DISCOGRAFICI – ANNO 2010**  
**ESERCIZI COMMERCIALI**  
**DIFFUSIONE DI MUSICA D'AMBIENTE**  
(TARIFE INCLUSIVE DI COSTI AMMINISTRATIVI E IVA)

**TARIFE SUPERATE DA QUELLE PREVISTE DALLA CONVENZIONE  
CONFESERCENTI-SCF PER IL 2011**

**C. TARIFFA STANDARD**

<b>MQ</b>	<b>diffusione</b>	<b>diffusione e duplicazione</b>
<b>0-100</b>	€ 74,59	€ 111,40
<b>101-200</b>	€ 112,83	€ 168,77
<b>201-300</b>	€ 153,75	€ 230,14
<b>301-400</b>	€ 194,51	€ 291,27
<b>401-500</b>	€ 230,15	€ 344,76
<b>501-700</b>	€ 304,01	€ 455,53
<b>701-1000</b>	€ 408,41	€ 612,14
<b>1001-1250</b>	€ 430,70	€ 645,57
<b>1251-1500</b>	€ 459,35	€ 688,53
<b>1501-2000</b>	€ 561,21	€ 841,32
<b>2001-2500</b>	€ 701,27	€ 1.051,42

**DIRITTI DISCOGRAFICI – ANNO 2010****STRUTTURE RICETTIVE****(TARIFFE INCLUSIVE DI COSTI AMMINISTRATIVI E IVA)****TARIFFE SUPERATE DA QUELLE PREVISTE DALLA CONVENZIONE  
CONFESERCENTI-SCF PER IL 2011**

## APERTURA ANNUALE

**DIFFUSIONE DI FONOGRAMMI**

Camere	fino a 25	fino a 50	fino a 100	fino a 250	oltre 250 per ogni 100 camere in più
1 stella	€ 72,79	€ 79,42	€ 92,64	€ 105,88	€ 6,61
2 stelle	€ 86,03	€ 99,25	€ 112,49	€ 125,72	€ 19,85
3 stelle	€ 112,49	€ 119,11	€ 132,34	€ 158,82	€ 33,08
4 stelle	€ 172,04	€ 198,52	€ 238,21	€ 277,92	€ 46,32
5 stelle	€ 264,70	€ 304,39	€ 357,32	€ 410,27	€ 59,57

**DIFFUSIONE E COPIA DI FONOGRAMMI**

Camere	fino a 25	fino a 50	fino a 100	fino a 250	oltre 250 per ogni 100 camere in più
1 stella	€ 109,18	€ 119,11	€ 138,96	€ 158,82	€ 9,91
2 stelle	€ 129,04	€ 148,88	€ 168,73	€ 188,59	€ 29,76
3 stelle	€ 168,73	€ 178,67	€ 198,52	€ 238,21	€ 49,63
4 stelle	€ 258,07	€ 297,77	€ 357,32	€ 416,88	€ 69,48
5 stelle	€ 397,03	€ 456,58	€ 535,99	€ 615,38	€ 89,33

## APERTURA STAGIONALE

**DIFFUSIONE DI FONOGRAMMI**

Camere	fino a 25	fino a 50	fino a 100	fino a 250	oltre 250 per ogni 100 camere in più
1 stella	€ 50,95	€ 55,57	€ 64,85	€ 74,11	€ 4,63
2 stelle	€ 60,23	€ 69,48	€ 78,73	€ 88,02	€ 13,91
3 stelle	€ 78,73	€ 83,39	€ 92,64	€ 111,18	€ 23,16
4 stelle	€ 120,42	€ 138,96	€ 166,75	€ 194,53	€ 32,42
5 stelle	€ 185,29	€ 213,07	€ 250,13	€ 287,17	€ 41,69

**DIFFUSIONE E COPIA DI FONOGRAMMI**

Camere	fino a 25	fino a 50	fino a 100	fino a 250	oltre 250 per ogni 100 camere in più
1 stella	€ 76,43	€ 83,39	€ 97,26	€ 111,18	€ 6,95
2 stelle	€ 90,34	€ 104,21	€ 118,12	€ 132,02	€ 20,84
3 stelle	€ 118,12	€ 125,06	€ 138,96	€ 166,75	€ 34,73

<b>4 stelle</b>	€ 180,66	€ 208,44	€ 250,13	€ 291,82	€ 48,64
<b>5 stelle</b>	€ 277,92	€ 319,62	€ 375,19	€ 430,78	€ 62,54